

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 184

21 luglio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, FABBRI, RAINIERI, DELMONTE, BARGI, RANCAN, PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

Oggetto assembleare n. 5009

Relazione

Con questo Progetto di Legge si vuole mettere mano alla Legge Regionale 4/2008 che regola le procedure e le Commissioni mediche specifiche delle Aziende sanitarie locali per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Una revisione della sopracitata Legge Regionale, si è resa necessaria in seguito all'approvazione della Legge Nazionale 102/09, che ridefinisce alcuni punti regolamentati dalla legislazione regionale.

Con l'articolo 20 della L.102/09 dal titolo "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", si obbligano infatti le Commissioni AUSL ad integrarsi con un medico INPS ed impongono che l'accertamento definitivo sia effettuato sempre dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che ha facoltà di richiamare il paziente ad una seconda visita di accertamento presso il proprio Centro Medico Legale.

Questa forte integrazione tra l'attività delle commissioni mediche delle AUSL e quelle dell'INPS, rappresenta certamente una garanzia in più contro le frodi in materia di invalidità civile, ma se non opportunamente organizzata, rischia di portare ad un aumento della burocrazia e di conseguenza ad un disservizio per il cittadino.

Da alcuni atti ispettivi, è emerso che le Commissioni ad oggi attive sul territorio regionale sono spesso prive della presenza del medico INPS così da rendere gli esiti delle verifiche di queste Commissioni al limite della legalità se non addirittura fuori Legge. Oltretutto, le numerose doppie visite Ausl/Inps effettuata a distanza di poco tempo, causano disagi ai pazienti che per ovvie ragioni possono avere problemi a spostarsi in autonomia.

Con le modifiche proposte con questo Progetto di Legge, intendiamo rivedere i punti che oggi sono in contrasto con la legislazione nazionale e andiamo a chiarire quando e come il medico INPS debba essere presente e a chi si debba rivolgere il cittadino per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Articolo 1 - si sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della LR 04/08, che attualmente prevede che la domanda di riconoscimento debba essere presentata all'Azienda Usl competente per il territorio di residenza del richiedente, aggiornandola alla normativa

nazionale precisando che le domande per il riconoscimento possono essere presentate all'INPS per via telematica direttamente dal cittadino, dal rappresentante legale o da Enti di Patronato o Associazioni di categoria.

Articolo 2 – ai sensi dell'articolo 20 della L.102/09, si inserisce come membro effettivo delle commissioni Ausl, definite dal

comma 2, art.3 della LR. 04/08, un medico dell'INPS.

Articolo 3 – si definiscono i compiti e le competenze delle commissioni mediche Ausl e Inps, promuovendo inoltre lo svolgimento di un'unica visita di accertamento effettuata dalle commissioni AUSL integrate da un medico INPS, per ridurre al minimo i disagi causati ai cittadini dalle doppie visite.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n.4 del 2008

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della LR 04/08 viene sostituito dal seguente:

“2. le domande di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap, alla quale deve essere allegato un certificato medico redatto e inviato da un medico abilitato alla compilazione, possono essere presentate all'INPS per via telematica, direttamente dal cittadino interessato, dal rappresentante legale o da Enti di Patronato e Associazioni di categoria.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.4 del 2008

1. Al comma 2, dell'articolo 3 della LR 04/08, dopo la lettera d) viene aggiunta la seguente lettera:

e) da un medico dell'INPS.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2008

1. Dopo l'articolo 4 della LR. 04/08 viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis

(Rapporti con l'INPS)

1. Ai sensi delle normative nazionali vigenti, l'accertamento definitivo e l'eventuale accertamento sanitario delle invalidità civili, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, sono di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. La prima visita collegiale di accertamento è comunque effettuata dalla commissione dell'Azienda USL che ai sensi della lettera e), comma 2 articolo 3, vede tra i suoi membri effettivi un medico dell'INPS.

3. In seguito alla prima visita di accertamento, il Centro Medico legale dell'INPS, ha facoltà di richiamare a visita il diretto interessato.

4. La Giunta Regionale, rapportandosi con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al fine di ridurre il disagio per i cittadini interessati, promuove, lo svolgimento di un'unica visita di accertamento svolta dalla commissione dell'Azienda USL, integrata da un medico dell'INPS.

5. La Regione monitora i dati riguardanti le visite di revisione eseguite ai sensi della Legge 114/2014 dall'INPS, per valutare l'operato delle Commissioni delle Aziende USL, del Centro Medico Legale INPS e monitorare lo stato di salute dei pazienti interessati.”.